

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 12 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Mattarella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Volonté, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 11 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (5416).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1296-B. — « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disci-

plina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4636-bis-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha richiesto che la proposta di legge n. 5121, attualmente assegnata in sede referente alla XII Commissione permanente (Affari sociali), sia trasferita alla propria competenza primaria ovvero alla competenza congiunta delle Commissioni XI e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 5331, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

S. 1073-1095-1465. — Senatori SEMERARO; BERGAMO ed altri; MANCINO ed altri: « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili » (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (5121) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità » (5331) — *Parere delle Commissioni I e V.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GERMANÀ ed altri: « Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (3945) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1296-B. — « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4636-bis-B) *Parere delle Commissioni I e V;*

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359) *Parere delle Commissioni I, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VI Commissione (Finanze):

SANDI: « Disposizioni per il rilancio del comparto turistico nel Veneto » (5342) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

ROTUNDO: « Istituzione dell'Agenzia nazionale del turismo » (5368) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 21 ottobre 2004, sentenza 308 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 524), con la quale:

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalle ricorrenti regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana e, in riferimento anche agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna.

alla VII Commissione permanente (Cultura);

con lettera in data 28 ottobre 2004, sentenza n. 315 del 25-28 ottobre 2004 (doc. VII, n. 525), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano.

alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 5 novembre 2004, sentenza n. 320 del 28 ottobre-5 novembre 2004 (doc. VII, n. 527), con la quale:

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto;

riuniti i giudizi relativi agli articoli 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 334 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 529), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una provincia o di un comune da una regione e l'aggregazione ad altra regione deve essere corredata oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, « di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti » e « di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati »;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 335 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 530), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del codice di proce-

dura civile limitatamente alle parole « contro le quali non sia stato proposto appello ».

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 306 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 522) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province della regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime province;

annulla la nota 28 maggio 2002, protocollo n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII:

alla VI Commissione permanente (Finanze);

sentenza n. 307 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, 523) con la quale:

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla

ricorrente regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 316 del 28 ottobre-4 novembre 2004 (doc. VII, n. 526) con la quale:

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale, della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria,

primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004:

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 321 del 28 ottobre 2004-5 novembre 2004 (doc. VII, 528) con la quale:

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)», sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 21 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LION ed altri n. 9/1707/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, BANTI n. 9/1707/9,

CARRA n. 9/1707/18, CIANI n. 9/1707/19, COLASIO n. 1707/20, CUSUMANO n. 9/1707/21, DELBONO n. 9/1707/23, DE FRANCISCIS n. 9/1707/22 e FIORONI n. 9/1707/26, in parte accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti risorse finanziarie a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità stessa in relazione alla disciplina normativa dell'attività di distribuzione di carburanti.

Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sull'emendamento 29.601 della Commissione presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriore rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1, e sull'ulteriore articolo aggiuntivo 26.0600 (ulteriore nuova formulazione) della Commissione, e i relativi subemendamenti, presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO VI

**FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI**

ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi
nella pubblica amministrazione centrale).*

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione

e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ART. 24.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con rilevanza esclusiva-

mente interna alla pubblica amministrazione.

24. 1. (ex 24. 3.) Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le seguenti: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b),.

* **24. 2.** (ex 24. 8.) Magnolfi, Tocci, Folena, Buemi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le altre: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b).

* **24. 3.** (ex 24. 2.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.

24. 4. (ex 24. 7.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3 a tal fine rifinanziato.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: — 5.000.

24. 5. (ex 24. 1.) Fistarol, Lettieri, Squaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository* nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo

libero o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità.

24. 6. (ex 24. 12.) Folena.

Al comma 6, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , tenuto conto del diritto alla riservatezza,

24. 7. (ex 24. 9.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: Ministro per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

24. 8. (ex 24. 10.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

(A.C. 5310-bis — Sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Trasferimenti all'INPS).

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei

criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 044.** (ex 20. 26., 20. 25 e 28. 27)
Campa, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Pinto, Mondello, Caligiuri, Lupi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 071.** (ex 26. 43, 28. 28, e 28. 027.)
Delbono, Boccia, Burtone, Molinari, Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 072.** (ex * 28. 25). Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre

1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *k*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 073.** (ex 28. 06.) Saglia, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Istituzione Fondo in favore delle cooperative sociali*). — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *k*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 15.000.

20. 074. (ex 28. 028.) Delbono, Boccia, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

ART. 20-ter. — (*Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF*). — 1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: « pari a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4.500 euro ».

ART. 20-quater. — (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20-ter si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui

grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e

maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

20. 070-bis. (ex 29. 0134.) Mazzuca Poggiolini, Morgando, Russo Spena, Ventura, Zanella, Sgobio, Agostini, Duilio, Pistone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del

trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 02. (ex 20. 09.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cereigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Rivalutazione delle pensioni al costo della vita). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di

corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Aliquote delle imposte sostitutive relative ai redditi da capitale). —

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20-bis, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 03. (ex 20. 029. e 20. 0115) Benvenuto, Agostini, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Fluvi, Cennamo, Pistone, Michele Ventura, Intini, Villetti, Buemi, Zanella.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 04. (ex 20. 07. parte ammissibile) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposte a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la